



- 6 NOV 2020



I Aid Madagascar Italy Onlus  
Via Vangile, 93 - 51010 Massa e Cozzile (Pistoia)  
Tel.: +39 3357191286

CODICE FISCALE 91034930478  
IBAN IT 29 H 03296 01601 000067190614

Iscritta nel Registro delle Onlus tenuto presso l'AE Direzione Regionale della Toscana al numero 29496 del 23/05/2018

www.iaidmadagascar.com

info@iaidmadagascar.it

### Verbale di Assemblea Ordinaria del 23 Ottobre 2020

L'anno 2020, il giorno 23, del mese di Ottobre, alle ore 18:00, in seconda convocazione, si è riunita in videoconferenza l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione I Aid Madagascar Onlus.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 12 dello Statuto sociale il Sig. Ricci Roberto, verbalizza il Sig. Tolomelli Luigi.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo e-mail così come previsto dall'art. 7 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti, collegati in videoconferenza i soci: Roberto Ricci, Luigi Tolomelli, Rosario Curcio, Carlo Cozza, Francesco Ripa.

#### Deleghe ricevute dai soci:

- Busani Enrico con delega al Presidente Roberto Ricci
- Avv. Stefanò Alessandra con delega al Presidente Roberto Ricci.

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Decisione di modificare la forma dell'associazione da Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) a Ente del Terzo Settore (ETS);
2. Adozione di nuovo statuto conforme alla nuova forma giuridica di associazione Ente del Terzo Settore;
3. Varie ed eventuali.

Passando alla trattativa dell'ordine del giorno il presidente illustra il primo punto e comunica che a seguito del nuovo Codice del Terzo Settore (DLgs. 117/2017), che ha apportato importanti modifiche normative nell'ambito dell'associazionismo (tra cui l'abrogazione della normativa sulle ONLUS), è necessario provvedere all'adeguamento dello statuto e a modificare l'acronimo ONLUS in ETS. In particolare la normativa prevede l'estinzione delle ONLUS e la necessità per tali enti, e quindi anche il nostro, di adeguare lo Statuto alla nuova normativa. Abbiamo valutato che le finalità della nostra associazione rispecchiano quelle previste dal Codice del Terzo Settore e riteniamo di poter adottare lo statuto che viene letto e discusso. Appena sarà istituito il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore provvederemo a presentare domanda per l'iscrizione. La disciplina relativa alle ONLUS rimarrà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico (RUNTS).

L'Assemblea, dopo ampia discussione e richiesta di chiarimenti,

DELIBERA all'unanimità

di modificare l'acronimo dell'associazione da ONLUS ad ETS (Ente del Terzo Settore) e di adottare lo statuto che viene allegato al presente verbale;

autorizza il Presidente a registrare il presente verbale con allegato Statuto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, a fare domanda per l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore di prossima istituzione ed a compiere tutti gli atti necessari per dare pubblicità e regolarità alla presente delibera presso tutti gli uffici pubblici e privati.

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 18.30 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Il Segretario  
Luigi Tolomelli

Il Presidente  
Roberto Ricci



Registrato e Pagato  
al N° 1020  
Pagato € esente  
06/11/2020  
3

Busani



## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

### Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "I aid Madagascar - ETS", con sede in Massa e Cozzile (PT) via Vangile n. 93, in seguito chiamata per brevità Associazione. L'associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché dal presente statuto e dal codice del Terzo Settore (dlgs. n. 117 del 3 luglio 2017). -

### Art. 2 - Scopo

L'associazione "I aid Madagascar - ETS" è un Ente apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, opera nel settore della solidarietà internazionale e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, supportando e creando progetti di cooperazione, progetti sociali che riguardano la salute, l'educazione, l'ambiente, la povertà e la creazione di opportunità economiche e lavorative per persone in condizioni di svantaggio. In particolare, ma non esclusivamente, ha lo scopo di promuovere la crescita sociale, materiale e culturale dei territori e delle aree sottosviluppate del Madagascar e altri paesi dell'Africa, supportare le popolazioni locali con progetti nel settore dell'agricoltura, dell'istruzione, della formazione, dell'accesso ai servizi, dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e dell'energia, delle infrastrutture pubbliche,



di promuovere l'implementazione di strutture sanitarie al fine di offrire cure mediche gratuite alle persone bisognose e di promuovere una formazione professionale, erogando sovvenzioni e servizi, sempre in favore delle aree disagiate del Madagascar e altri paesi dell'Africa.-

### **Art. 3 - Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili e immobili;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.-

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. quote associative ordinarie e straordinarie;
- b. rendite patrimoniali;
- c. contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- d. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f. finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.-

L'Associazione potrà avvalersi, inoltre, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonché di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.-

### **Art. 4 - Soci**



L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, di genere, ideologica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione.

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, Associazioni ed Enti, nel rispetto del comma 10 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa.

Non è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza aventi a disposizione un voto ciascuna in Assemblea;

- Soci Sostenitori: sono coloro (persone fisiche, enti o società, pubblici e privati) che, con particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulsi alle attività volte a perseguire gli scopi sociali;

- Soci Onorari: coloro i quali sono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per il contributo in termini di immagine che possono apportare all'Associazione.

La qualifica di Socio ordinario e sostenitore si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo




dell'Associazione con la quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti; nonché versando la quota Associativa annuale. Il Consiglio Direttivo giudica entro la riunione di consiglio successiva alla domanda sull'ammissione del candidato. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota versata al momento della presentazione della domanda.

La qualifica di socio onorario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le delibere dell'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. I soci maggiorenni hanno diritto di voto e possono esser eletti nelle cariche sociali. Ogni socio, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio e può essere portatore di massimo tre deleghe.-

I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, per decesso, per esclusione.-



#### **Art. 5 - Bilancio**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.-

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 10, comma 6 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.-

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.-

#### **Art. 6 - Organi**

Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea generale dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente.

Gli incarichi degli organi sopradescritti sono gratuiti, salvo



il rimborso delle spese vive sostenute.-

Possano inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Garanti.-

**Art. 7 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.-

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.-

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, mediante lettera o mail indirizzata ai singoli soci con almeno 7 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o ricevuta della mail, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.-

L'assemblea si tiene presso la sede, in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e per gli associati che non possono partecipare fisicamente è possibile partecipare con



strumenti tecnologici (tipo tele conferenza, video conferenza, chat, ecc.) In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.-

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.-

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei sindaci se previsto;
- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.-

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che





è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.-

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.-

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.-

#### **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.


Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.-

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.-

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.-

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e seguire l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborare il programma di attività da realizzare.-



I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.-

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.-

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.-

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.-

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.-

Il Consiglio direttivo si raduna per l'approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un




terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità indicate in seguito.-

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, inviato per lettera, fax o mail e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie..-

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.-

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.-

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.-



Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza.-

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti. E' altresì possibile che l'adunanza del Consiglio Direttivo sia valida con la forma della video e/o teleconferenza; in tale caso il segretario redigerà il verbale della riunione e provvederà a confermare la presenza degli intervenuti all'assemblea e sottoscriverà, insieme con ai componenti intervenuti personalmente, in proprio il suddetto verbale.-

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.-

#### **Art. 9 - Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.-

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.-

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.-

Il Presidente dura in carica tre anni.-



Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.-

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.-

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.-

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne



farà le veci il Vice Presidente.-

#### **Art. 10 - Collegio dei Sindaci**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei sindaci composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.-

I sindaci durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.-

Il Collegio dei sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.-

Per l'assolvimento del proprio mandato i sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'associazione.-

Le modalità di nomina dei sindaci ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.-

L'incarico di sindaco è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.-

#### **Art. 11 - Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.-

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.-



A handwritten signature in blue ink is written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be "Luigi".

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page, below the first signature. The signature is more complex and appears to be "Antonio".

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.-

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.-

**Art. 12 - Modifica Statuto e scioglimento Associazione**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.-

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.-

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS.-

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.-



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

**Art. 13 - Norme generali**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.-



*Roberto Min*

*dupl.*

